

Raccomandata A/R

Cassina de Pecchi, 11 gennaio 2009

Al Prefetto di Nuoro
Via Deffenu, 60
08100 NUORO

e.p.c.

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
via San Niccolò, 21
50125 Firenze

Oggetto: Ricorso ex art. 203 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il sottoscritto (*omissis*), residente a (*omissis*), in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*) espone quanto segue.

FATTO

In data 05.09.2008 a bordo dell'autocaravan di mia proprietà transitavo in via Lamarmora, nel Comune di Dorgali.

Improvvisamente un agente donna della Polizia Municipale mi intimava l'alt e arrestavo la marcia.

L'agente di Polizia Municipale sosteneva che il veicolo non poteva transitare e che avrebbe comminato la sanzione. Successivamente procedeva a rilevare il veicolo ed annotare il numero di targa dell'autocaravan affermando che il verbale sarebbe stato notificato presso l'indirizzo di residenza.

A tale affermazione chiedevo che l'infrazione mi venisse contestata immediatamente, data la materiale possibilità. Tuttavia l'agente, successivamente identificata quale Sabina Patteri, rispondeva che in tal modo vi sarebbe stato un blocco della circolazione. Sennonché scorgendo un'area idonea alla sosta, parcheggiavo l'autocaravan e, sceso dal veicolo, richiedevo ancora una volta all'agente che la presunta violazione mi venisse contestata nell'immediato, con redazione del verbale di accertamento.

Ma l'agente di Polizia Municipale Sabina Patteri - che oltretutto mi informava di non essere in possesso né del numero identificativo né del tesserino di riconoscimento in quanto agente stagionale al penultimo giorno di lavoro - nuovamente si rifiutava di contestare la violazione e di redigere il verbale.

In data veniva notificato il verbale di contestazione di violazione al Codice della strada n. (*omissis*), registro contravvenzioni n. (*omissis*) con il quale si contesta

la seguente violazione “art. 7 comma 1A) e 13 – Sanzione amm.va euro 74,00 Transitava alla guida del citato autocaravan nonostante l’ordinanza comunale vietasse la circolazione a quella categoria di veicoli, come da relativo segnale stradale. Non è stato possibile procedere alla contestazione immediata dell’infrazione per mancanza di uno spazio idoneo alla fermata del veicolo senza intralciare il traffico, e per esigenze relative alla circolazione” (doc. 1).

Avverso tale erroneo e ingiusto verbale il sottoscritto propone ricorso alla S.V. per i seguenti

MOTIVI

- Il verbale di accertamento è illegittimo per **violazione del principio di eguaglianza** nonché per **violazione dell’articolo 185, comma 1** del Codice della strada secondo cui *“le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 2 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell’articolo 5 del Codice della Strada e dell’articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che *“Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro”*.

La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008.

- Il **Ministero dell’Interno ha inviato** a tutte le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la **direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0000277** **avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 del**

Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. In particolare il Ministero dell'Interno riferendosi ai destinatari della direttiva dispone *“Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12”*.

- La limitazione contestata con verbale risulta pertanto illegittima. Infatti **appare difficile che il Comune di Dorgali abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte** come indicate dallo stesso Codice della strada agli articoli 6 e 7.

A tal proposito si ricorda che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502** ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”*.

- Il segnale verticale di divieto di transito per sole autocaravan è illegittimo in quanto crea **irragionevoli discriminazioni**. Basti pensare che tale segnale **vieta il transito alle autocaravan ma lo consente ad altre tipologie di autoveicoli spesso aventi ingombro e massa superiore quali autocarri, autotreni, autoarticolati, mezzi d'opera macchine agricole semoventi** etc...

Inoltre tale grave limitazione alla circolazione **viola l'articolo 185, comma 1 del Codice della strada** secondo cui le autocaravan *“ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”*.

- Il verbale è **nullo e inefficace per violazione del principio della immediata contestazione e conseguente lesione del diritto alla difesa**.

L'articolo 200 del Codice della strada cristallizza un principio fondamentale in materia di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada: *“la violazione, quando*

possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta". Nel caso de quo, l'agente di Polizia Municipale Sabina Patteri si è rifiutata di operare una contestazione immediata della violazione nonostante ve ne fosse la possibilità.

La circostanza che l'organo accertatore non fosse in possesso né del numero identificativo né del tesserino di riconoscimento non rende materialmente impossibile la contestazione immediata e comunque non costituisce un motivo giuridicamente accettabile per non procedervi.

Le dichiarazioni contenute nel verbale di contestazione circa la impossibilità di procedere alla contestazione immediata *"per mancanza di uno spazio idoneo alla fermata del veicolo senza intralciare il traffico, e per esigenze relative alla circolazione"*, costituiscono un **falso ideologico**. Il verbale richiama una situazione non rispondente al reale stato dei fatti: infatti, dopo aver regolarmente parcheggiato l'autocaravan a pochi metri dall'agente di Polizia Municipale non sussisteva alcun elemento ostativo alla contestazione immediata. Peraltro se vi fossero state le asserite esigenze relative alla circolazione, l'agente non si sarebbe certamente soffermata a fornire spiegazioni al sottoscritto informandolo anche del suo stato di servizio. Inoltre vale precisare che **la motivazione a verbale appare redatta con una mera formula di rito**, come dimostra altro verbale di accertamento elevato al sig. Prada Flavio il 18 agosto 2008 nella stessa strada oggetto dell'accertamento di cui al verbale opposto (doc. 2).

Infine la mancata contestazione immediata ha **impedito al sottoscritto di rendere dichiarazioni in sede di accertamento** e in particolare di poter contestualmente accertare la segnaletica, **violando inequivocabilmente il diritto di difesa**.

- Il verbale è **nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata** dal sottoscritto.

Infatti l'unico richiamo alle norme del Codice della strada è fatto in relazione all'articolo 7, comma 1 lett. a) e 13.

Superflua è ogni considerazione sul comma 13 che si limita a determinare la sanzione da irrogare a chi non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione. Quanto alla disposizione di cui al comma 1, lett. a) essa opera un rinvio all'articolo 6 comma 1, 2 e 4 non fornendo alcuna indicazione sostanziale. Peraltro il comma 4 dell'art. 6 è articolato in ben sei norme formulate in ulteriori altrettante lettere. Merita notare come sia sufficiente tale considerazione per evidenziare la totale indeterminatezza della norma violata.

Alla luce di quanto contestato nel verbale (*"art. 7 comma 1A) e 13"*) **non viene indicata la norma primaria di legge** di cui si presume la violazione. Pertanto il verbale è illegittimo per **violazione dell'art. 201** del Codice della strada il quale espressamente sancisce che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione ..."*) e per **violazione dell'art. 385** del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, secondo cui *"il*

verbale deve contenere ... la citazione della norma violata". Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell'emissione del verbale impugnato: da un lato per il tenore inequivoco delle due sopra citate norme del Codice della strada e dall'altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute negli articoli 6 e 7.

- Il verbale, redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, è altresì **nullo e invalido in quanto** privo di intestazione del Comando da cui dipende l'organo accertatore in violazione dell'articolo 385 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada secondo cui *"il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando"*.

Il presunto trasgressore ha l'obbligo di essere informato anche di tali particolari - al pari della natura dell'infrazione commessa - in quanto è suo interesse legittimo sapere se la procedura sanzionatoria attivata nei suoi confronti risulta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

- Il verbale è **nullo ed inefficace** in quanto incompleto per **mancanza di indicazioni relative all'opposizione** in violazione dell'articolo 383, comma 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. Nel verbale non è presente l'avvertenza che il trasgressore ha facoltà di proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace competenti per il territorio nel quale sarebbe avvenuta l'infrazione. Tali mancanze **violano il diritto di difesa** dell'utente della strada che, salve conoscenze proprie della materia, non è in grado di individuare con esattezza gli organi competenti a decidere il ricorso e potrebbe incorrere nel termine di decadenza.

In virtù dei sopra esposti motivi

CONSIDERATO CHE

- I Prefetti dipendono gerarchicamente dal Ministro dell'Interno;
- Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono organi periferici del Ministero dell'Interno;
- Quale esempio, già la Prefettura - U.T.G. di Ancona a seguito di un ricorso presentato dal proprietario di un'autocaravan si è conformata alle direttive del Ministero dell'Interno emanando in data 18 aprile 2008 ordinanza prot. n. 11044/07 con la quale ha archiviato il verbale di accertamento *"considerato quanto precisato in merito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 14.01.2008 avente ad oggetto la*

direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della Strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan";

CHIEDE

che la S.V. voglia **annullare il verbale di accertamento** n. (omissis), registro contravvenzioni n. (omissis)redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Dorgali respinta ogni contraria istanza. Si chiede altresì che la S.V. voglia sospendere l'esecutività del verbale impugnato, attesa la fondatezza dei motivi addotti.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

1. verbale di contestazione di violazione al Codice della strada n. (omissis), registro contravvenzioni n. (omissis), in originale
2. verbale di contestazione di violazione al Codice della strada n. (omissis), registro contravvenzioni n. (omissis)elevato al sig. Flavio Prada in copia

In fede

(omissis), 11 gennaio 2009

(omissis)